

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni regolamentari in materia di addizionale comunale IRPEF, adottate ai sensi dell'art. 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinano la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125/929/02 del 20 dicembre 2001, avente natura regolamentare, adottata ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360.

Art. 2 – Misura dell'aliquota anni precedenti

Anno 2002	aliquota 0,15% (zero virgola quindici per cento)
Anno 2003	aliquota 0,15% (zero virgola quindici per cento)
Anno 2004	aliquota 0,15% (zero virgola quindici per cento)
Anno 2005	aliquota 0,15% (zero virgola quindici per cento)
Anno 2006	aliquota 0,15% (zero virgola quindici per cento)
Anno 2007	aliquota 0,15% (zero virgola quindici per cento)
Anno 2008	aliquota 0,15% (zero virgola quindici per cento)
Anno 2009	aliquota 0,15% (zero virgola quindici per cento)
Anno 2010	aliquota 0,15% (zero virgola quindici per cento)
Anno 2011	aliquota 0,35% (zero virgola trentacinque per cento)
Anno 2012	aliquota 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento)
Anno 2013	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)
Anno 2014	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)
Anno 2015	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)
Anno 2016	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)
Anno 2017	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)
Anno 2018	aliquota 0,80% (zero virgola ottanta per cento)
Anno 2019	aliquota 0,80%(zero virgola ottanta per cento)

Art. 3 – Misura dell'aliquota

L'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è stabilita per l'anno 2020 nella misura dello 0,80 per cento (zero virgola ottanta per cento).

Art. 4 – Esenzioni

Con decorrenza 1 gennaio 2011 l'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di euro 9.000,00=.

Con decorrenza 1 gennaio 2012 l'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di euro 10.000,00=.

Con decorrenza 1 gennaio 2020 l'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di euro 11.000,00=.

Con decorrenza 1 gennaio 2021 l'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di euro 12.000,00=.

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota all'intero reddito imponibile complessivo annuo.